



COMUNE DI VENEZIA  
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE  
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO  
SERVIZIO Sportello Autorizzazioni Commercio 3  
VIALE ANCONA N. 59 - C.A.P. 30174 VENEZIA-MESTRE  
P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it - mail commercio-areepubbliche.venezia@comune.venezia.it  
telefono 0412747981- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 - telefax 0412749333  
apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, mercoledì su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Castagnoli  
Responsabile dell'Istruttoria: Franco Fontanella

Numero e data di protocollo sono contenuti nel timbro digitale

OGGETTO: Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime – anno 2019: approvazione graduatoria provvisoria

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che l'articolo 48 bis, commi 1 e 2, della Legge Regionale 4/11/2002 n. 33 prevede che:
  1. *L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del Comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni.*
  2. *Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.*
- che il comma 4 della predetta legge regionale, tuttora vigente, prevede che i Comuni rilascino i nulla osta entro il 30 aprile, dopo aver esperito la selezione;
- che l'art. 4 bis – rubricato "Obbligo di regolarità contributiva" - della L.R. 6 aprile 2001 n. 10, così come modificata con L.R. 8/2013, prevede, al comma 1, che *"l'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali"*;
- che l'articolo 16 della L.R. n. 55/2012 prevede che ogni comune deve stabilire la durata temporale dei nulla osta e che *"4 bis. Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune. Nel caso il medesimo operatore presenti domanda di assegnazione di nulla osta per più comuni dovrà indicare, in ciascuna domanda presentata, l'ordine di preferenza nella assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla osta, compie le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma. 4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I*





*nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall'azienda a cui ineriscono".*

- che il legislatore regionale, inoltre, con propria L.R. 8/2013 ha modificato l'articolo 48bis, comma 2, della L.R. 33/2002 determinando che la durata dei nulla osta comunali per il commercio su area marittima demaniale deve essere "*... comunque non inferiore a 7 anni e non superiore a 12*" e che "*... nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste ... si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2 dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ... per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al numero di presenze pregresse*";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 gennaio 2014 che ha approvato il nuovo Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, modificato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 13 febbraio 2015;

Atteso che:

- l'articolo 28 del suddetto regolamento determina, ai sensi dell'articolo 48 bis della L.R. 33/2002, la validità dei nulla osta per il commercio itinerante su aree demaniali in 7 (sette) anni per gli operatori del settore non alimentare e in 10 (dieci) anni per gli operatori del settore alimentare;
- l'art. 28 bis prevede che l'assegnazione dei nulla osta avvenga secondo la graduatoria suddivisa per tipologia merceologica (alimentare e non alimentare), redatta in base ai seguenti punteggi:
  - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sull'area demaniale oggetto del bando, per un punteggio assegnabile di massimo **40 punti**, prevedendo 1 punto per ogni intero anno fino al massimo previsto. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione. La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del nulla osta medesimo.
  - b) assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, per un punteggio massimo complessivo di **60 punti**, così suddivisi:






- b.1) impegno a vendere prodotti di qualità come prodotti biologici e/o a km zero e/o prodotti tipici locali e/o del Made in Italy per un punteggio assegnabile di **5 punti**;
- b.2) impegno a presentare progetti innovativi relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica e/o impegno ad utilizzare banchi-tipo o strutture approvate dall'Amministrazione Comunale per un punteggio assegnabile di **20 punti**;
- b.3) impegno a rispettare le eventuali tipologie dei prodotti da offrire in vendita, definite dall'Amministrazione Comunale in fase di pubblicazione per un punteggio assegnabile di **10 punti**;
- b.4) impegno a impiegare "veicoli" a basso impatto ambientale per un punteggio assegnabile di **10 punti**;
- b.5) impegno a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili per un punteggio assegnabile di **10 punti**;
- b.6) impegno a diffondere materiale informativo su campagne informative promosse dall'Amministrazione Comunale per un punteggio assegnabile di **5 punti**.

Atteso, inoltre, che con delibera di giunta comunale n. 28 del 31/01/2014 è stato adottato l'atto di indirizzo finalizzato al rilascio dei nulla osta ai sensi dell'art.48-bis della L.R. n.33 del 04/11/2002 e ss. mm., determinando i criteri da inserire nell'Avviso da adottarsi con atto dirigenziale ai fini del rilascio dei nulla osta per il commercio in area demaniale marittima;

Richiamata la sentenza n. 49/2014 della Corte Costituzionale, depositata il 14/03/2014 e pubblicata in G.U. il 19/03/2014, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della L.R. 31/12/2012 n. 55 e dell'art. 5 comma 1 lett. a) della L.R. n. 8/2013;

Rilevato che:

- l'illegittimità dichiarata dalla Corte Costituzionale dei predetti articoli - 16 della L.R. 2012/55 e 5, comma 1, lettera a) della L.R. 2013/8 - determina una "vacatio legis";
- i criteri approvati con delibera di Giunta Comunale n. 28/2014 sono applicabili anche per l'anno 2019 al fine di formare la graduatoria e il conseguente rilascio dei nulla osta per il commercio sull'area demaniale marittima del Comune di Venezia;
- la richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha statuito che il rilascio di nulla





osta da parte di un Comune ad un soggetto richiedente non impedisce allo stesso soggetto di poter esercitare il commercio itinerante su tutto il restante territorio nazionale, eventualmente anche in base a nulla osta rilasciati da altri Comuni in riferimento all'esercizio sul demanio marittimo;

Vista la Determina Dirigenziale n. 2019/133 del 30/01/2019 (PPD n. 116 del 23/01/2019) con la quale è stato approvato il bando - stagione balneare 2019 - per l'assegnazione di complessivi nove (9) nulla osta di cui sei (6) per il settore non alimentare e tre (3) per il settore alimentare adottando, per la formazione della graduatoria dei soggetti aventi titolo, la procedura di cui all'art.48 bis comma 2 della L.R. n. 33 del 04/11/2002 e ss. mm.;

Considerato che la disposizione sopraccitata stabilisce, alla luce della sopraccitata sentenza n. 49/2014 della Corte Costituzionale e nelle more di eventuali interventi legislativi, di procedere al rilascio del nulla osta per un periodo non superiore ad una stagione balneare, avviando la procedura, quindi, per il rilascio dei nulla osta per il commercio su area demaniale per la sola stagione 2019;

Dato atto che:

- per l'anno 2019, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per il rilascio dei nulla osta per il commercio su area demaniale, con inoltro delle istanze a mezzo portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it);
- il suddetto bando prevede che *"con riferimento ai criteri di cui alla precedente lettera b), (dell'art. 28 del vigente Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche) considerata l'annualità del nulla osta, devono essere prodotte, in allegato all'istanza, idonee documentazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti in questione, che, peraltro, saranno oggetto di valutazione e successiva verifica all'inizio della stagione balneare"*;

Dato altresì atto che:

1. sono pervenute, complessivamente 9 (nove) domande, di cui 7 (sette) del settore non alimentare e 2 (due) del settore alimentare;
2. relativamente al settore non alimentare sono pervenute 7 (sette) istanze nei termini delle quali 2 non sono state accettate per irregolarità nella dichiarazione;
3. relativamente al settore alimentare sono pervenute 2 (due) istanze nei termini;

Ritenuto, alla luce di quanto suddetto:

1. di procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria delle ditte aventi titolo all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale del Comune di Venezia - anno 2019, secondo i seguenti criteri:





- maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sull'area demaniale oggetto del bando per un punteggio assegnabile di massimo **40 punti**, prevedendo 1 punto per ogni intero anno fino al massimo previsto;
  - l'assunzione degli impegni dichiarati e dimostrati dalla ditta, volti a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela del territorio, per un punteggio assegnabile di massimo **60 punti**;
2. di applicare, relativamente al criterio di qualità (max 60 punti), quanto disposto dal punto b) dell'articolo 28 - bis del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Venezia solo nel caso in cui gli impegni siano stati dimostrati all'atto della presentazione della domanda e confermati in sede di verifica prima dell'inizio della stagione balneare;

Visti:


- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- la legge regionale 10 del 6 aprile 2001;
- la legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, così come modificata dalla L.R. 55/2012;
- la D.G.R. n. 2113 del 02 agosto 2005;
- il Regolamento per il commercio su aree pubbliche, come approvato con delibera del C.C. nr. 3 del 27 gennaio 2014 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per le motivazioni in premessa riportate:

1. di approvare le graduatorie provvisorie per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime – anno 2019– settore alimentare e settore non alimentare come di seguito riportate;
2. che la presente disposizione sia affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni.

Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione, corredata da eventuale, ulteriore documentazione, da presentarsi entro dieci giorni dalla sua pubblicazione al Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3, trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo [commercio@pec.comune.venezia.it](mailto:commercio@pec.comune.venezia.it)





COMUNE DI VENEZIA  
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE  
SETTORE SPORTELLI UNICO COMMERCIO  
SERVIZIO Sportello Autorizzazioni Commercio 3  
VIALE ANCONA N. 59 - C.A.P. 30174 VENEZIA-MESTRE  
P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it - mail commercio-areepubbliche.venezia@comune.venezia.it  
telefono 0412747981- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 - telefax 0412749333  
apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, mercoledì su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Castagnoli  
Responsabile dell'Istruttoria: Franco Fontanella

<b>ALIMENTARI</b>								
DITTA	DICHIARATI		VERIFICATI		TOT.	REA	AUTORIZZAZIONE	pos.
	REQ. PROF.	REQ. QUAL.	REQ. PROF.	REQ. QUAL.				
BRANAGAN CARLOS YOHANSI	13	60	16	60	76		137785/2012	1
CALZAVARA LUCA	13	60	12	60	72		4910/2006	2
<b>NON ALIMENTARI</b>								
DITTA	DICHIARATI		VERIFICATI		TOT.	REA	AUTORIZZAZIONE	pos.
	REQ. PROF.	REQ. QUAL.	REQ. PROF.	REQ. QUAL.				
ZAKOUNI HASSANE	19	60	17	60	77		370/2016	1
RABROUB MOURAD	6	60	6	60	66	24/07/2007	515/2017	2
EL ABBOULI ABDELHADI	6	60	5	60	65		3778/2003	3
RABROUB MOURAD	4	60	4	60	64		516/2017	4
ZAKOUNI HASSANE	19	60	12	60	61		393/2016	5
<b>ISTANZE NON REGOLARI</b>								
ABDUL JOSHIM	6		6			24/06/2011	190/2011	
ALI MOHAMMED SHOWKET	0	60	3	60	63		516/2017	

IL DIRIGENTE  
dott. Francesco Bortoluzzi

\* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.

